



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, STAGE LINGUISTICI e MOBILITA' ERASMUS PLUS

revisionato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 67 del 17/03/2026

Indice generale

- Art. 1 - Terminologia
- Art. 2 – Numero di giorni a disposizione e mete
- Art. 3 - Periodo di effettuazione e limitazioni
- Art. 4 - Autorizzazione finale: Organi competenti
- Art. 5 - Accompagnatori
- Art. 6 - Docente capocomitiva
- Art. 7 - Orario di partenza e di rientro /mezzi di trasporto
- Art. 8 - Partecipanti
- Art. 9 - Limite di spesa
- Art. 10 - Sostegno economico
- Art. 11 - Accorpamenti tra classi
- Art. 12 - Comportamento degli studenti
- Art. 13 - Esclusioni

Articolo 1 – Terminologia

Uscite didattiche: attività che utilizzano una parte delle ore di lezione di una giornata.

Visite guidate: attività che utilizzano tutte le ore di lezione di una giornata e che non prevedono pernottamenti.

Viaggi d'istruzione: attività che si svolgono su due o più giorni e che comportano almeno un pernottamento.

Uscite/viaggi per motivi sportivi: attività legate alla partecipazione a gare esterne; il gruppo può essere composto da studenti di diverse classi.

Stage linguistici: attività che si svolgono all'estero e che prevedono la frequenza di un corso di lingua straniera. Sono riservati alle classi terze e alle alle classi seconde.

Articolo 2 – Numero di giorni a disposizione e mete

Uscite didattiche: massimo due per anno scolastico, elevabili fino a quattro per le classi che non impegnano più di due giorni in visite e viaggi.

Visite guidate, viaggi d'istruzione, stage linguistici: complessivamente massimo cinque giorni per ciascuna classe (per anno scolastico) (i giorni non scolastici non vengono computati).

Le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado possono realizzare viaggi d'istruzione con al massimo due pernottamenti.

Le classi terze della scuola secondaria di I grado possono realizzare viaggi d'istruzione con al massimo quattro pernottamenti.

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado possono realizzare stage linguistici con al massimo 5 pernottamenti e mobilità degli alunni nell'ambito di Erasmus plus Scuola.

Le classi quinte della scuola primaria e le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado possono partecipare a progetti di internazionalizzazione che prevedono mobilità degli alunni nell'ambito del programma Erasmus plus Scuola.

I viaggi d'istruzione devono essere progettati in modo che il rientro avvenga al massimo di sabato o in giorno prefestivo. Gli stage linguistici devono terminare di sabato/prefestivo o nella mattinata di domenica/festivo o se necessario iniziare la domenica.

Mete viaggi d'istruzione e uscite didattiche:

- scuola infanzia: solo territorio provinciale (MB e limitrofe);
- classi scuola primaria: solo territorio regionale o regioni limitrofe;
- classi prime e seconde secondaria: solo territorio nazionale (Lombardia e regioni limitrofe);
- classi terze della scuola secondaria: anche Europa.

Quadro riassuntivo giorni a disposizione e mete

Visite guidate e viaggi d'istruzione		
Classi	Mete	Pernottamenti
Infanzia	Provincia o limitrofe	esclusi
Primaria (dalla I alla IV)	Regione o limitrofe	esclusi
Primaria classi quinte	Regione o limitrofe	esclusi
prime e seconde secondaria	Territorio nazionale	massimo 2 pernottamenti
terze secondaria	Anche Europa	massimo 4 pernottamenti
I viaggi d'istruzione devono essere progettati in modo che il rientro avvenga di sabato o in giorno prefestivo		
Stage linguistici		
Classi	Mete	Giorni scolastici a disposizione
Seconde e terze secondaria	Europa	Fino a 5 giorni scolastici, più sabato o domenica
Erasmus plus		
Classi	Mete	Giorni scolastici a disposizione

Primaria classi quinte	Europa	Sulla base della proposta progettuale al massimo per una settimana
Seconde e terze secondaria	Europa	Sulla base della proposta progettuale al massimo per una settimana

Articolo 3 – Periodo di effettuazione e limitazioni

Entro il mese di ottobre i Consigli di Classe/Interclasse deliberano il piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione. Tale piano è vincolante e non sono ammesse integrazioni o modifiche.

Le uscite didattiche e le visite guidate possono essere realizzate solo a partire dall'approvazione del piano annuale. Per motivi eccezionali, tali iniziative possono essere programmate prima dell'approvazione, purché siano deliberate dal Consiglio di Classe in forma allargata (docenti e rappresentanti di genitori e studenti) e dagli altri organi collegiali competenti. Le uscite didattiche pianificate come attività di accoglienza delle nuove classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, da realizzarsi tra settembre e novembre sono deliberate dal Collegio docenti nel mese di giugno dell'anno precedente.

Per la scuola secondaria di I grado, nessuna iniziativa può essere svolta negli ultimi 30 giorni di lezione, salvo la partecipazione a gare o a laboratori didattici organizzati presso centri di ricerca o università.

Per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, tale limitazione temporale non si applica.

I viaggi d'istruzione devono svolgersi tra febbraio e maggio. Gli stage linguistici devono essere realizzati tra settembre e novembre e devono essere deliberati dagli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto) l'anno precedente, non oltre marzo, per consentire una corretta organizzazione.

Nessuna attività può svolgersi nei giorni impegnati da attività collegiali, salvo se queste terminano entro la mattinata. Le visite guidate non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia previsto entro il primo pomeriggio.

Quadro riassuntivo periodo di effettuazione e limitazioni

Tipologia	Periodo
Uscite didattiche	A partire dall'approvazione del piano annuale delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate, con esclusione degli ultimi 30 giorni di lezione per la scuola secondaria di I grado.
Visite guidate	
Viaggi d'istruzione	Febbraio, marzo, aprile.
Stage linguistici	da settembre a novembre
Ulteriori limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> ● nessuna attività può essere svolta nei giorni impegnati da attività collegiali (salvo quelle che hanno termine entro la mattinata o gli stage); ● le visite guidate non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia previsto entro il primo pomeriggio. ● il piano annuale può essere integrato o modificato nel caso di uscite didattiche e visite guidate non precedentemente programmabili non oltre il mese di dicembre (fermo restando il n. di giorni a disposizione stabilito all'art. 2); ● limitatamente alle uscite didattiche e alle visite guidate, per motivi eccezionali, sono possibili iniziative prima dell'approvazione del piano annuale, purché l'iniziativa sia regolarmente deliberata dal Consiglio di Classe nella forma allargata; ● gli stage linguistici devono essere realizzati tra settembre e novembre e devono essere deliberati dagli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto) l'anno precedente, non oltre marzo, per consentire una corretta organizzazione; ● l'esclusione degli ultimi 30 giorni di lezione pre la scuola secondaria di I grado non si applica nel caso di iniziative legate alla partecipazione a gare, a laboratori didattici organizzati presso centri di ricerca o università 	

Articolo 4 – Autorizzazione finale: Organi competenti

Per le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione e gli stage linguistici, l'autorizzazione finale compete agli organi collegiali competenti, quali Consiglio di classe/interclasse/intersezione, Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto.

L'autorizzazione del Dirigente Scolastico riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e logistici.

Articolo 5 – Accompagnatori

Gli accompagnatori devono essere docenti della classe o delle classi interessate, in modo tale da garantire che tutti gli studenti siano accompagnati da propri insegnanti. Il criterio non è obbligatorio nel caso di uscite didattiche in città o stage linguistici.

Il numero degli accompagnatori è determinato, di norma, nella misura di un docente ogni 15 studenti o frazione. In presenza di alunni con disabilità, è assicurata un'adeguata presenza di personale accompagnatore, anche con il coinvolgimento del docente di sostegno. Orientativamente può essere previsto un docente ogni due alunni con disabilità, mentre nei casi di particolare gravità può essere disposto un rapporto di un accompagnatore per ciascun alunno con disabilità. La definizione del numero complessivo degli accompagnatori è effettuata caso per caso dal Consiglio di classe/sezione, tenuto conto delle esigenze di vigilanza, sicurezza e inclusione, ed è soggetta all'autorizzazione del Dirigente scolastico.

In caso di attività con particolari criticità di sicurezza, il Dirigente scolastico può incrementare il numero degli accompagnatori, su richiesta del Consiglio di classe/sezione, soprattutto quando la presenza di alunni che non rispettano le regole renda necessario rafforzare la vigilanza.

Per i viaggi che prevedano attività sportive e/o escursionistiche, è obbligatoria la presenza, tra gli accompagnatori, di almeno un docente di educazione fisica o, in alternativa, la presenza di una persona esperta.

Per i viaggi d'istruzione è obbligatoria la presenza di almeno due accompagnatori. Nell'arco dello stesso anno scolastico, uno stesso docente può ricoprire il ruolo di accompagnatore per un massimo di sei giorni. Per i docenti part-time o su spezzone, il limite dei sei giorni va riparametrato, tenendo conto dell'orario di servizio. Lo stesso docente può partecipare al massimo a due viaggi d'istruzione nel medesimo anno, restando fermo il limite dei sette giorni.

I docenti di Educazione Fisica, all'inizio di ogni anno scolastico, possono scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) svolgere solo accompagnamenti "sportivi";
- b) svolgere anche accompagnamenti ordinari.

Nel caso a) è possibile, se necessario, il superamento del limite dei sei giorni; nel caso b) si applica il limite dei sei giorni, previsto per tutti i docenti.

Per ogni visita o viaggio è obbligatorio prevedere almeno un docente accompagnatore di "riserva", pronto a subentrare in caso di improvviso impedimento dell'accompagnatore "titolare" o di uno degli accompagnatori "titolari", pena il rigetto automatico dell'iniziativa.

I docenti di "riserva" possono appartenere anche a classe/i diversa/e da quella/e interessata/e al viaggio. Non è possibile svolgere il ruolo di docente di "riserva" in visite o viaggi con date di effettuazione in sovrapposizione. Il ruolo di docente di "riserva" può essere rivestito, nell'arco dello stesso anno scolastico, per un solo viaggio d'istruzione ed è conteggiato, ai fini del calcolo del limite di cui sopra, un giorno.

Per i viaggi all'estero, almeno un docente accompagnatore deve dichiarare preliminarmente e per iscritto un'adeguata conoscenza della lingua locale o dell'inglese, salvo i casi in cui la competenza linguistica risulti già documentata.

Nel caso in cui un docente, per errore, dia una disponibilità superiore a quella massima indicata nel presente articolo, si procede d'ufficio dando la precedenza ai viaggi d'istruzione e alle classi finali (e, a scendere, a quelle precedenti).

Il personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico possono partecipare ai viaggi d'istruzione, in qualità di accompagnatori, a supporto dei docenti, in misura non superiore a due unità per ciascun viaggio.

La partecipazione dei genitori sarà valutata di volta in volta da parte del Dirigente Scolastico, per esigenze particolari, e non potrà comunque essere superiore a due unità. In tal caso la presenza di un esterno, previa stipula di polizza assicurativa, sarà formalmente autorizzata dal Dirigente Scolastico e non dovrà comportare oneri finanziari a carico del bilancio della scuola.

Articolo 6 – Docente capocomitiva

Per ogni iniziativa, il Dirigente Scolastico individua, tra i docenti accompagnatori, un capocomitiva. Il capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario. Compila, sentiti gli altri accompagnatori, la relazione finale relativa all'iniziativa.

Articolo 7 – Orario di partenza e di rientro /mezzi di trasporto

Gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d'istruzione) devono tenere conto dell'esigenza del giusto riposo. Il rientro, inoltre, nel caso delle visite guidate, deve essere programmato in modo tale da consentire la regolare frequenza delle lezioni del giorno successivo. Di norma gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d'istruzione) non possono essere rispettivamente previsti prima delle ore 06:00 e dopo le ore 21:00. Nel caso di voli aerei con tariffa particolarmente conveniente, nel limite del ragionevole e con l'accordo degli interessati, gli orari di partenza e di rientro possono essere anticipati o posticipati.

È escluso che i viaggi in pullman possano essere effettuati in orario notturno.

Le mete delle visite guidate devono essere scelte in modo tale da escludere che il viaggio (tra andata e ritorno) superi le sei ore.

Sono possibili viaggi notturni solo in treno, purché effettuati in carrozze letto o in carrozze con servizio di cuccetta.

Articolo 8 – Partecipanti

Per qualsiasi iniziativa (uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione) è richiesta una partecipazione pari o superiore all'80% degli iscritti alla/e classe/i interessata/e.

Per gli stage linguistici è richiesto un numero minimo di 20 partecipanti per gruppo.

Per i viaggi d'istruzione e gli stage linguistici, il raggiungimento della partecipazione minima è attestato dai versamenti delle caparre.

Gli alunni che, al momento della partenza, risultino temporaneamente impossibilitati a partecipare alle attività previste per motivi di salute o infortunio sono esclusi dalle iniziative. Eventuali rimborsi dipendono dalla disponibilità del fornitore del servizio a stornare i costi, a meno che non sia stata stipulata un'assicurazione per annullamento del viaggio. Gli alunni non partecipanti ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

Articolo 9 – Limite di spesa

I costi relativi alle visite guidate, alle uscite didattiche, ai viaggi d'istruzione e agli stage linguistici sono a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni partecipanti. Le modalità di pagamento presuppongono un versamento singolo o cumulativo per ciascuna classe mediante le modalità previste (Pago in Rete) a conferma dell'adesione entro il termine stabilito dai docenti organizzatori. Per gli stage è possibile prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto in massimo tre rate.

In caso di rinuncia verranno applicate le penali previste dal contratto stipulato con l'agenzia di viaggio.

Il costo annuale per alunno per le visite guidate ed i viaggi di istruzione non deve essere superiore a:

- € 50,00 per la scuola dell'infanzia
- € 100,00 per le classi 1° - 4° della scuola primaria
- € 200,00 per le classi 5° della scuola primaria,
- € 350,00 per la scuola secondaria.

Solo in casi eccezionali, è possibile il superamento del limite definito fino ad un massimo del 20%.

Gli stage linguistici costituiscono attività di potenziamento dell'offerta formativa e non sono soggetti a limiti di spesa. Essendo iniziative aggiuntive e non obbligatorie, la partecipazione è aperta agli studenti secondo criteri trasparenti definiti dall'istituto.

Articolo 10 – Sostegno economico

L'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti" stanziava annualmente la somma complessiva di € 650,00 da destinare al sostegno economico per le uscite didattiche di un giorno, ripartita indicativamente come segue:

- € 350,00 per la scuola primaria;
- € 230,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- € 70,00 per la scuola dell'infanzia.

Il contributo è destinato **esclusivamente alle uscite didattiche della durata di un giorno**; non è previsto alcun sostegno economico per i viaggi di istruzione di più giorni o per gli stage linguistici.

Possono accedere al contributo le famiglie degli alunni in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità **non superiore a € 6.000,00**. La richiesta deve essere presentata formalmente dalla famiglia, allegando l'ISEE. Il contributo può coprire **fino a un massimo del 50% della quota prevista per il singolo alunno**.

Ciascun alunno può beneficiare del contributo per non più di due uscite didattiche nell'arco dello stesso anno scolastico.

Le somme previste per ciascun ordine di scuola hanno valore indicativo e possono essere **compensate tra loro**, nei limiti dell'importo complessivo disponibile, pari a **€ 650,00**.

Articolo 11 – Accorpamenti tra classi

Sono possibili per fasce d'età (classi parallele o contigue).

L'accorpamento non può superare le quattro classi per le visite guidate e gli 80 studenti circa per i viaggi d'istruzione. Eventuali deroghe sono di competenza del Consiglio d'Istituto. Questi limiti possono essere valicati nel caso di uscite didattiche in città o di uscite per competizioni sportive.

Per i viaggi che prevedono l'uso dell'aereo, è consentito lo sdoppiamento del gruppo limitatamente al volo, purché l'orario dei due voli consenta la ricostituzione del gruppo in tempi ragionevolmente contenuti.

Articolo 12 – Comportamento degli studenti

Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in vigore nei luoghi visitati e quelle in uso presso l'istituto comprensivo "Cesare Battisti". In concreto devono inoltre:

- essere puntuali;
- mantenere in ogni situazione un comportamento corretto ed educato;
- attenersi alle istruzioni ricevute;
- restare uniti al gruppo di riferimento;
- rispettare, dove previsto, i divieti indicati;
- evitare di creare disturbo, sui mezzi di trasporto, agli autisti, al personale e agli altri passeggeri e, negli alberghi, agli altri ospiti;
- comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;
- verificare l'integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste di risarcimento.

Articolo 13 - Esclusioni

L'autorizzazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche è deliberata nel rispetto delle finalità educative e formative delle attività e tiene conto del comportamento degli studenti e delle classi coinvolte, valutato secondo criteri oggettivi e documentati.

A titolo esemplificativo, possono essere presi in considerazione:

- il rispetto delle regole durante le attività scolastiche e nelle precedenti uscite didattiche;
- eventuali provvedimenti disciplinari formalmente registrati;
- episodi documentati di danneggiamento di locali o attrezzature non risarciti;
- comportamenti tenuti durante precedenti visite o viaggi di istruzione.

La valutazione del comportamento della classe può essere considerata ai fini organizzativi e di sicurezza, fermo restando che eventuali decisioni limitative della partecipazione devono essere valutate con riferimento alla situazione individuale dello studente e adeguatamente motivate, senza pregiudicare gli alunni che abbiano mantenuto comportamenti corretti.

Il Consiglio di Classe interessato può presentare osservazioni o controdeduzioni al Consiglio d'Istituto nel caso in cui venga proposta la non autorizzazione dell'attività.

La partecipazione agli stage linguistici, proposti agli alunni della scuola secondaria di I grado nell'ambito

dell'ampliamento dell'offerta formativa come attività opzionali, è consentita agli alunni che abbiano conseguito un voto di comportamento non inferiore a 8.

In presenza di motivate ragioni educative e formative, il Consiglio di Classe può autorizzare la partecipazione di uno studente con voto di comportamento pari a 7, previa deliberazione motivata e verbalizzata.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 17 marzo 2026.